

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Valeria Di Domenico

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, lì 13 settembre 2024

CIRCOLARE N.8/2024

In data 05.08.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 il Dlgs. 05.08.2024 n. 108 contenente modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023.

In particolare, gli interventi riguardano:

- la semplificazione degli adempimenti tributari (art. 2);
- l'ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni (art. 3);
- il concordato preventivo biennale (art. 4);
- la modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (art. 5);
- il differimento del termine per il versamento della rata della "rottamazione-quater" (art. 6).

Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

In particolare, viene disposto il differimento:

- al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta);
- al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d'imposta 2023 dei soggetti "solari", dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.

Rottamazione dei ruoli

L'art 6 del Dlgs 108/2024 prevede che la quinta rata scaduta il 31.07.2024 è stata posticipata al 15.09.2024.

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi o di sabato (il 15.9.2024

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

cade di domenica, il 21.9.2024 di sabato e il 22.9.2024 di nuovo di domenica), vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23.9.2024.

Comunicazione bonarie - estensione del termine per la definizione

Inoltre, l'art. 3 del DLgs. 108/2024, proroga da 30 a 60 giorni il termine entro cui è possibile definire le comunicazioni bonarie, sia per la liquidazione automatica della dichiarazione sia per il controllo formale della dichiarazione.

Le violazioni emergenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, sanzionate nella misura del 30% (ovvero del 25% per le violazioni commesse dall'1.9.2024), sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3.

Onde fruire di tale riduzione a 1/3 o a 2/3 della sanzione, gli importi totali o la prima rata devono essere pagati entro 30 giorni (ora 60) dal ricevimento della comunicazione bonaria.

Viene altresì elevato da 30 a 60 giorni il termine per fornire i chiarimenti richiesti a seguito della comunicazione bonaria.

Rimane, di contro, invariato il termine di 90 giorni per la definizione laddove, in tema di liquidazione automatica della dichiarazione, l'avviso bonario sia stato inviato all'intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione.

Il nuovo termine di 60 giorni opera per le comunicazioni bonarie elaborate dall'1.1.2025.

Di conseguenza, per le comunicazioni elaborate sino al 31.12.2024 continua a trovare applicazione il termine di 30 giorni, sia per pagare tutte le somme o la prima rata sia per fornire i chiarimenti richiesti.

Decreto attuativo sulle sanzioni: autofattura denuncia

A far data dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l'obbligo di emissione della c.d. "autofattura denuncia" (o "autofattura spia") a carico del cessionario/committente verrà sostituito da una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. "Decreto Sanzioni") ha infatti profondamente riformato il testo dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura.

Applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente dovrà invece solamente comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Tale comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che non sono stati tuttavia ancora individuati.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

Al cliente, quindi viene richiesto esclusivamente di comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Amministrazione Finanziaria, senza dover versare l'IVA come avveniva in passato.

Semplificazioni per il Terzo settore

La legge del 4 luglio 2024 n. 104, introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo settore in Italia.

Le principali modifiche apportate sono:

- **attività diverse e sponsorizzazioni:** le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono svolgere attività secondarie e strumentali alle loro attività principali, con specifiche regole per l'uso dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e altre attività;
- **enti privi di personalità giuridica:** aumentato a **300.000 euro** il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale è consentito redigere il bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa;
- **enti del Terzo settore:** possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano **pari o inferiori a 60.000 euro**;
- **deposito dei rendiconti e dei bilanci ETS:** entro il termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, presso il RUNTS. Per gli ETS con "attività commerciale", entro **60 giorni** dall'approvazione, presso il registro delle imprese;
- **assemblea dei soci in via telematica:** viene consentita la partecipazione e il voto telematico per gli associati alle assemblee delle associazioni del Terzo settore;

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un **organo di controllo**, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **150.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: **300.000 euro**;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **7 unità**.

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un **revisore legale dei conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.500.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: **3.000.000 euro**;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Decreto correttivo al concordato preventivo biennale

Sono varie le modifiche che sono state apportate alla versione originaria del concordato preventivo biennale, tra le principali novità si segnala:

- **l'introduzione di nuove cause di esclusione (proventi esenti o esclusi in misura al 40% della base imponibile nel 2023, adesione al regime forfetario nel 2024, operazioni straordinarie societarie o modifica della compagine sociale per i soggetti ex articolo 5, Tuir);**
- la previsione di **nuovi elementi** (sia di lavoro autonomo sia d'impresa) che rettificano il reddito proposto dall'Amministrazione finanziaria;
- la **possibilità di scomputare le perdite fiscali** prodotte in costanza di concordato dagli imponibili futuri;
- la **riduzione della percentuale di scostamento** (in negativo) di reddito derivante da eventi eccezionali che comporta la cessazione del concordato. **La percentuale passa da 50 a 30;**
- l'introduzione di un'**imposta sostitutiva** che colpisce la differenza positiva tra **il reddito derivante dall'adesione al concordato rispetto a quello effettivo** del periodo d'imposta precedente all'accesso. Le aliquote dell'imposta sostitutiva **variano dal 10% al 15% in funzione del grado di affidabilità** del contribuente (per i soggetti forfettari l'aliquota è del 10%, 3% per i soggetti in fase di *start up*).

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
16.09.2024	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2025; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.09.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2024; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
23.09.2024	Versamento quinta rata della "rottamazione quater"	Considerando i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi o di sabato (il 15.9.2024 cade di domenica, il 21.9.2024 di sabato e il 22.9.2024 di nuovo di domenica), vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23.9.2024. Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.
25.09.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
30.09.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2025; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

30.09.2024	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.
	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2024; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2025. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione

		con decorrenza inizio mese di settembre 2024.
30.09.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.
	"Remissione in bonis" per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott.  Signoriello